

Fano, 23063/7/5/2013/ASURav1/proav1/p

Al Dirigente Servizio Salute Regione Marche
Gestione Stralcio
Via G.da Fabriano
60125 Ancona
Alla cortese attenzione drssa Angela Alfonsi

Al Dr. Alberto Carelli
Direttore Amministrativo ASUR
Via Caduti del Lavoro 40
61031 Ancona

All'Avv. Lucia Cancellieri
Dirigente Affari Generali e Contenzioso ASUR
Via Caduti del Lavoro n. 40
61031 Ancona

Oggetto: causa civile RG n. 441/2010 avanti al Tribunale di Pesaro / Polidori - Villani c/o Gestione Stralcio avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica.

Vista la DGRM n. 1073 del 30.7.2008,
Vista la nota del Servizio Salute della Regione Marche prot.n. 694435/AIR/SO/LM del 10.12.2008,
vista la nota del direttore Amministrativo ASUR prot.n.19241 del 12.12.2008,
si sottopone la proposta di definizione transattiva formulata dal Dr Baldi, Giudice Istruttore della causa in oggetto, relazionando come segue:

Sintesi della vertenza giudiziaria:

I sig.ri Polidori Alice, assistita dall'amministratore di sostegno Villani Anna, i sigg Polidori Nevio e Villani Anna, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Polidori Greta, hanno convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Pesaro per il risarcimento di tutti i danni conseguenti ad asseriti comportamenti negligenti ed imperiti dei medici in occasione della nascita di Polidori Alice, avvenuta il 22.2.1990 all'Ospedale San Salvatore di Pesaro, per una pluralità di gravi omissioni dalle quali

derivavano le condizioni di grave ritardo neuro psicomotorio, deficit cognitivo relazionale e deficit della funzione visiva, comportanti invalidità al 100%,

L'Azienda Ospedaliera, costituitasi in giudizio, eccepeva la carenza di legittimazione passiva ed chiamava in causa la Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro, in persona del Commissario Liquidatore, che si costituiva in giudizio, nella persona del Direttore Generale dell'ASUR a mezzo del sottoscritto procuratore, chiamando in causa, a sua volta, le Compagnie Assicuratrici all'epoca dei fatti, nella specie, Generali Ass.ni s.p.a., (delegataria e coassicuratrice per la quota percentuale del 50%) e Unipol Ass.ni, oggi UGF Assicurazioni (coassicuratrice per la quota del 50%) per essere manlevata e garantita,

Costituitesi in giudizio, le Compagnie assicuratrici eccepevano il massimale assicurato di € 250,00,

Nel merito:

la vicenda trae origine dalla gravidanza della Sig.ra Villani, monitorata per iposviluppo fetale mediante ecografie fin a quando, in data 19.02.1990, veniva ricoverata all'Ospedale di Pesaro con diagnosi di "gravidanza alla 38^a settimana - Iposviluppo fetale",

nel corso dei primi tre giorni di degenza, la Villani riferisce di non essere stata sottoposta ad alcun accertamento diagnostico e che solo il 22.02, in seguito alla positività del test all'ossitocina, veniva disposta l'estrazione immediata del feto mediante taglio cesareo, la piccola nasceva così prematura alle 11.40 (si registrano alcune contraddizioni nei referti) del 22.4.1999, tre giorni dopo il ricovero, con diagnosi di "Gravidanza alla 38^a settimana - Iposviluppo fetale - Sofferenza fetale cronica. Presentazione podalica"

alla nascita la piccola pesava Kg 2,700 e dalla documentazione sanitaria l'indice di Apgar risulta incerto (2/6 nella cartella anestesiológica, 4 al 1° minuto e 8 al 5° minuto nella cartella ostetrica, 2 al 1° minuto e 5 al 5° minuto nella cartella pediatrica)

veniva disposto il trasferimento della neonata presso la Rianimazione Neonatale dell'Ospedale Salesi di Ancona, ove giungeva alle ore 16.

Sull'an, gli attori hanno ravvisato nella condotta dei sanitari una pluralità di comportamenti censurabili:

- non aver trasferito la Villani presso un Centro Specializzato di Medicina Prenatale pur se l'esame ecografico eseguito tre settimane prima del ricovero aveva evidenziato una marcata deflessione della crescita del feto;
- aver omesso nel corso dei primi tre giorni di degenza della Villani un costante monitoraggio ecografico e cardiocografico pur se era stato già evidenziato un rallentamento nel ritmo della crescita;

- aver sottovalutato i segni di sofferenza della neonata omettendo di attuare ogni rimedio possibile, tanto che alla estrazione si presenta ipotonica, cianotica in arresto respiratorio e cardiaco,
- non aver messo in atto alcuna terapia mirata alla correzione dell'acidosi respiratoria metabolica;
- non aver sottoposto la neonata ad esami suppletivi e di non aver effettuato il trasporto della neonata al Salesi tempestivamente, dove giungeva solo alle ore 16, senza peraltro osservare le più elementari norme di sicurezza, innescando ulteriori complicanze, che risulterebbero evidenziate dalle analisi e le radiografie eseguite presso la Rianimazione del Salesi e che, a dire degli attori, avrebbero fatto insorgere una grave sindrome emorragica che avrebbe favorito una altrettanto grave encefalopatia ipossico ischemica, con prolungato stato convulsivo.

Da tali gravi errori ed omissioni, sarebbe derivata il grave ritardo neuropsicomotorio, il deficit cognitivo-relazionale e il deficit della funzione visiva, comportanti per Alice Villani un'invalidità del 100%.

Sul quantum, il danno è stato quantificato nell'importo complessivo di € 6.003.598,70, oltre allo sconvolgimento della vita di tutta la famiglia per i patimenti e le continue cure:

- per la mamma, la circostanza che la piccola ha avuto bisogno continuo di cure ed assistenza sacrificandole ogni altra possibilità occupazionale e comunque ogni aspirazione, hobby e tempo a sua disposizione,
- per il padre, geometra libero professionista e socio dell'impresa edile di famiglia, la necessità di assistere moglie e figlia hanno comportato una drastica riduzione dell'impegno lavorativo con gravi ripercussioni oltre che sul suo stato di salute, anche dal punto di vista reddituale da lavoro.

La tesi difensiva:

Costituitesi in giudizio, sia la Gestione Liquidatoria che le Compagnie assicuratrici, hanno eccepito la intervenuta prescrizione del diritto, che avrebbe cominciato a decorre "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" e quindi dal momento in cui l'evento dannoso viene ad esistenza o si appalesa come tale e che, nel caso di specie, risalirebbe fin dai primi mesi di vita della piccola Alice (nata a febbraio 1990).

Nel merito, ha sostenuto che all'epoca non vi erano protocolli e/o linee guida che disponessero il *trasferimento in utero* nei casi di ritardo nella crescita del feto che veniva invece trasportato *in culla* presso i centri di alta specializzazione, nelle Marche, il Salesi di Ancona.

La Sigra Villani fu ricoverata nel nosocomio pesarese per *sofferenza fetale cronica*, per cui i danni non sarebbero derivati da ritardo nel parto, ma da un grave ritardo nella crescita.

Al ricovero, i medici accertavano una sofferenza fetale cronica e non vi era travaglio in atto. All'esito del test dell'ossitocina era stato disposto il parto cesareo.

Sull'alea del giudizio:

Ha replicato controparte che il primo atto interruttivo è datato 30/6/2006 (lettera racc.ta di richiesta danni), intervenuto nel termine decennale, considerato che in tema di responsabilità medica, la Suprema Corte ha dilatato l'orizzonte della prescrizione, che è passato da un limite "rigido" ad uno "mobile", per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui l'evento dannoso si è rivelato in tutte le sue componenti, "g cioè dal momento in cui le conseguenze di carattere primamente si sono stabilizzate" (cfr. Cass. Civ. 24/2/1983 n. 1442 e Cass. Civ. 12/8/1995 n. 8845).

La difesa avversaria ha poi richiamato l'evoluzione giurisprudenziale più favorevole al danneggiato nella ipotesi di danni lungo latenti, per cui il consolidamento dei postumi di natura permanente è strettamente connesso con "la conoscibilità del danno", dovendo questo essere interpretato all'insenga della insufficienza, ai fini del decorso del termine prescrizione, della mera consapevolezza della vittima di "stare male"; occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare, usando l'ordinaria diligenza, la gravità delle conseguenze lesive della propria salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica" (cfr. Cass. Civ. 9/5/2000 n. 5913; Cass. Civ. 21/2/2003 n. 2645).

Secondo l'orientamento richiamato, ciò assume particolare rilievo non solo in merito al momento in cui il danneggiato ha univoca ed obiettiva contezza del consolidamento dei postumi irreversibili (principio pacificamente ammesso nell'ambito delle azioni risarcitorie); ma, anche, in relazione alla conoscibilità ed imputabilità di un evento lesivo ad una determinata condotta colposa.

Sotto tali profili, ha replicato la difesa avversaria, è evidente che la nascita della piccola Alice non possa essere utilizzata come dies a quo ai fini della prescrizione, perché nei primi anni di vita della bambina non poteva essere apprezzata la gravità delle conseguenze lesive e l'imputabilità delle stesse alla responsabilità del personale medico dell'ospedale.

In tal senso ha depositato certificazione medica attestante che Alice è stata sottoposta ad una continua e sistematica attività riabilitativa che si è resa necessaria per limitare le conseguenze dannose derivate dalla patologia anossico-ischemica e per permettere un miglioramento delle funzioni principali, ivi compresa la vista.

Ergo, ha eccepito la difesa avversaria che, nella fattispecie, il consolidamento dei postumi irreversibili si è pertanto verificato solo in avanzata età scolare, a circa 7-8 anni di vita.

La "rilevanza giuridica" dei postumi invalidanti, intesa come conoscibilità del loro consolidamento, è pertanto da posticipare quantomeno sino agli anni 1997/98. con la conseguenza che l'atto interruttivo posto in essere in data 30/6/2006 impedirebbe il decorso decennale della prescrizione.

Il Giudice ha ammesso anche le testimonianze, richieste dalla difesa avversaria, dei medici che si sono occupati del caso di Alice, dirette a provare l'epoca della "stabilizzazione" delle condizioni della piccola Alice.

I medici chiamati a teste, sentiti all'udienza del 20 marzo 2013, hanno tutti riferito in merito alle terapie riabilitative che le avevano praticato nei primi anni della vita e che le avevano consentito di avere un miglioramento della qualità della vita e della sintomatologia.

Più in particolare gli stessi hanno riferito di miglioramenti nei tempi di attenzione e nelle possibilità comunicative (seguire la luce, riconoscere le persone, respirare senza pause di apnea, eccetera) fino alla stabilizzazione delle attuali condizioni all'età di 7 anni circa.

Tenuto conto della eccezione pregiudiziale, ci si aspettava che il Giudice, concluse le prove orali, si riservasse di decidere sull'eccezione di prescrizione ai fini della ammissione o meno della CTU.

Il Giudice ha invece così verbalizzato *"preso atto di quanto dedotto, tenuto conto dell'attività istruttoria fin qui svolta, ritenuta l'opportunità di tentare la conciliazione fra le parti in considerazione anche della vicenda umana oggetto del processo, fissa l'udienza del 22.5.2013 ore 10,30 per la comparizione delle parti al fine di tentare la conciliazione"*

Sulla proposta di definizione transattiva :

la circostanza che il Giudice, all'esito della prova per testi, abbia disposto la comparizione delle parti ai fini del tentativo di definizione transattiva depone per l'accoglimento della tesi della difesa degli attori sulla tempestività della richiesta con riferimento al momento della piena consapevolezza e conoscibilità del danno.

Purtroppo in caso di denegata ipotesi di rigetto della eccezione di prescrizione, sussiste l'alea di una CTU negativa sull'esistenza del nesso causale, che, quant'anche considerasse l'iposviluppo fetale cronico, potrebbe riconoscere un aggravamento delle condizioni.

Va evidenziato altresì che nelle more del giudizio, in data 12.9.2012 la Polidori è deceduta all'Ospedale di Pesaro. A detta del legale degli attori l'intervenuto decesso di Polidori Alice potrebbe confermare le sue tesi quanto ad una situazione clinica non stabilizzata, ma in progressivo deterioramento sino all'epilogo.

Ha affermato anche la possibilità di disporre di un parere medico - legale in tal senso, che al momento non è stato allegato in atti, ma che, a dire della difesa attorea, potrebbe (teoricamente) affermare il nesso causale tra la patologia iniziale ed il decesso e ciò potrebbe consentire al Giudice di superare l'eccezione di prescrizione.

Questa tesi è sicuramente forzata, purtuttavia la condizione del padre della Polidori Alice, molto provato psicologicamente dalla vicenda, che si presenta costantemente in udienza, potrebbe influenzare comunque una decisione a favore dei genitori della sfortunata ragazza, che effettivamente ne hanno avuto sconvolta la vita. Visibilmente, e da informazioni assunte, il suo equilibrio psicologico risulta molto instabile con minacce di gesti sconsiderati anche nei confronti delle istituzioni, come quelli di cui si legge nelle pagine di cronaca.

Relativamente al danno, il padre ha provato che a causa delle cure che ha dovuto dedicare alla figlia, ha progressivamente abbandonato la sua attività lavorativa nell'impresa edile.


L'intervenuto decesso ha sicuramente abbassato l'importo del danno, per cui, a fini di una eventuale definizione transattiva, occorre prescindere dall'iniziale importo richiesto. In merito, Avanti al Giudice, il legale attoreo (avv. Beretta) ha ridotto la richiesta indicando l'importo di € 200.000,00 da parte di Generali ed € 200.000,00 da parte della Gestione Liquidatoria.

L'avv. Beretta, ha rappresentato altresì il caso umano e le gravissime difficoltà economiche dei suoi assistiti, che non possono più neppure permettersi di onorare le rate del mutuo sulla loro abitazione, sta pressando per avere un riscontro.

La richiesta avversaria è molto contenuta rispetto al danno pieno che potrebbe essere liquidato.

Generali assicurazioni sarebbe comunque esposta fino al limite di € 250.000,00, pari al massimale vigente all'epoca. L'interesse maggiore all'eventuale transazione dovrebbe quindi averlo l'assicurata Gestione Stralcio.

Tanto esposto e premesso, si sottopone pertanto la proposta transattiva, ritenuta vantaggiosa e conveniente rispetto all'alea del giudizio, al Gruppo di Lavoro, con la precisazione che l'udienza è fissata per il prossimo 22.5.2013

Avv. Marisa Barattini


Proposta transazione

*causa Polidori Nevio, Villani Anna e Polidori Greta (Eredi Polidori Alice) c/o
Regione Marche (Gestione Stralcio)*

TRA

La Regione Marche, Gestione Liquidatoria, in persona del Dirigente del Servizio Salute , Dr Pieluigi Gigliucci, all'uopo autorizzato giusta

L'ASUR, in persona del Direttore Generale Dr Piero Cicarelli in qualità di Commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria della ex Usl n.3 di Pesaro,

E

I Sigg Polidori Nevio (cod fisc PLDNVE53E10G479O) Villani Anna (cod Fisc VLLNNA55P51G479X) e Polidori Greta (cod fisc PLDGRT93A62A271Y) in proprio e in qualità di eredi di Polidori Alice assistiti dall'Avv.Paolo Beretta con studio in Pesaro Via Castelfidardo n. 3

PREMESSO

Il Sig. Polidori Nevio (cod fisc PLDNVE53E10G479O) Villani Anna (cod Fisc VLLNNA55P51G479X) e Polidori Greta (cod fisc PLDGRT93A62A271Y) in proprio e in qualità di eredi di Polidori Alice hanno promosso un causa contro la Regione Marche, gestione liquidatoria, causa pendente avanti al Tribunale di Pesaro con il n 441/2010 RG, per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti ad asseriti comportamenti negligenti ed imperiti dei medici in occasione della nascita di Polidori Alice, avvenuta il 22.2.1990 all'Ospedale San Salvatore di Pesaro, per una pluralità di gravi omissioni dalle quali derivavano le condizioni di grave ritardo neuro psicomotorio, deficit cognitivo relazionale e deficit della funzione visiva, comportanti invalidità al 100% e successivamente al decesso di Polidori Alice nel settembre 2012.

L'ASUR, Gestione Stralcio si è costituita in giudizio per contestare la richiesta ed ha chiamato in causa le Compagnie assicuratrici della ex USL 3 di Pesaro all'epoca dei fatti e cioè la Compagnia Assicuratrice Generali , capogruppo e la coassicuratrice UGF assicurazioni ;

Nel corso del giudizio il Giudice Istruttore, Dr Baldi, all'esito della prova per testi, ha invitato le parti ad addivenire ad una definizione transattiva della vertenza anche in relazione alla vicenda umana oggetto della causa,

a seguito di trattative, gli attori hanno ridotto le loro richieste all'importo di € 330.000,00 omnia, di cui € 31.460 accessori compresi (€ 25.000 + CPA 4% e IVA 21%) per spese legali,

l'importo richiesto sarà onorato dalle Compagnie assicuratrici - per cui interviene la mandataria Generali assicurazioni spa - fino all'importo del massimale di € 258,228 e per la residua sorte di € 71.772,00 a carico della Regione Marche, Gestione Liquidatoria, come da verbale sottoscritto in data 27.06.2013

Si da atto che ai sensi del D.Lgs n. 502/92, per i debiti delle ex UU.SS.LL. anteriori all'01/01/1995 rispondono le costituite Gestioni Liquidatorie, legalmente rappresentate dal Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria Unica regionale, come ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 116 del 5 aprile 2007, che ha ribadito l'orientamento legislativo di sottrarre le aziende alle passività pregresse di soggetti ormai disciolti con grave pregiudizio della gestione corrente; Per tutto quanto citato in premessa, le parti,

concordano

nell'addivenire ad una risoluzione conciliativa della questione in oggetto, alle seguenti condizioni:

1) La Regione Marche, Gestione Liquidatoria, l'ASUR e Generali Assicurazioni in qualità di mandataria, da una parte ed i Sigg Polidori Nevio , Villani Anna e Polidori Greta dall'altra, concordano per addivenire alla definitiva transazione della vertenza giudiziaria instaurata avanti il Tribunale di Pesaro, RG n. 441/2010, mediante pagamento dell'importo di Euro 330.000,00 (trecentotrentamila) suddivisi come di seguito specificato:

- Euro 298.540,00 a titolo di risarcimento danni, comprensivo di interessi e rivalutazione, a favore dei Sig Polidori Nevio, Villani Anna e Polidori Greta;
- Euro 31.460,00 a favore dell'Avv. Paolo Beretta omnia (a titolo di rimborso spese, competenze ed onorari di lite;

Il pagamento di quanto pattuito con i Sigg Polidori Nevio, Villani Anna e Polidori Greta è a carico di Generali assicurazioni spa fino all'importo di € 258.228 e della Regione Marche, Gestione liquidatoria per la residua parte di € 71.772,00

2 i Sigg Polidori Nevio, Villani Anna e Polidori Greta accettano gli importi sopra indicati a tacitazione dei danni, interessi e rivalutazione e spese

legali richiesti nel giudizio RG n. 441/2010 instaurato avanti al Tribunale di Pesaro, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa;

3 le parti, ad intervenuto pagamento, si impegnano alla rinuncia alla prosecuzione del giudizio RG n. 441/2010 instaurato avanti al Tribunale di Pesaro, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa;

4 il termine di pagamento viene stabilito entro il 30.09.2013

Polidori Nevio,

Villani Anna

Polidori Greta _____

Asur, in persona del Direttore Generale _____

Regione Marche, Gestione Liquidatoria _____

Generali Assicurazioni

Avv. Paolo Beretta

Avv Marisa Barattini _____

Ancona /Fano